

# REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa promossa

da

elettivamente domiciliato a Caerano di San Marco presso lo studio  
dell'Avv.to rappresentata e difesa dall'Avv.to Franco  
Fabiano come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione

**parte attrice**

nei confronti di

**UNICREDIT BANCA S.P.A.**

elettivamente domiciliata a Montebelluna presso lo studio dell'Avv.to  
rappresentata e difesa dall'Avv.to  
per procura generale alle liti in data 20/10/1995

**parte convenuta**



causa iscritta a ruolo in data 16/4/2010 al \_\_\_\_\_ ed avente ad  
oggetto: contratto bancario; trattenuta in decisione all'udienza del 30/1/2015  
sulle seguenti

## CONCLUSIONI

per

“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso d'interesse debitore superiore a quello legale fino al 31 dicembre 1993 ed a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 D.lgs 385/1993, dal 1° gennaio 1994, dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare mediante accredito in conto corrente alla medesima attrice la somma di **euro 91.200,98** o la maggiore o minore somma risultante a suo credito in esito di istruttoria, per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.



Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Salvis iuribus”.

**per UNICREDIT BANCA S.P.A.:**

“ voglia l’Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa

**in via preliminare:**

- Dichiarare l’inammissibilità della domanda attorea per decadenza ex art. 1832;
- Dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione per i crediti eventualmente accertati anteriori all’anno 2005;
- Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni sin qui svolte, dichiarare l’intervenuta prescrizione decennale per gli asseriti crediti anteriore all’anno 2000.

**Nel merito:**

- Rigettare le domande attoree, previa declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e comunque infondatezza per tutte le argomentazioni esposte in narrativa.
- Condannare l’attore al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.



## MOTIVAZIONE

chiede dichiararsi la illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito applicata dalla banca sul conto corrente n. [ ] poi rinumerato [ ] acceso presso la filiale di Montebelluna dell'allora Banca del Friuli s.p.a. – ora Unicredit Banca s.p.a.; nonché la illegittimità dell'applicazione di un tasso a debito superiore a quello di legge, dell'addebito di somme a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese fisse di chiusura periodica del conto, il tutto in assenza di pattuizione scritta.

Chiede altresì condannare la banca convenuta a pagare all'attrice, mediante accredito in conto corrente, la somma di **euro 91.200,98** risultante a suo credito all'esito dell'espletata CTU contabile, per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra.

Le domande, visti gli atti e i documenti di causa e considerato l'esito dell'espletata CTU contabile, vanno accolte come meglio sotto precisato.

In sintesi:

Risulta che la banca durante il rapporto di conto corrente – nel periodo tra il 1/7/1986 e il 12/8/2008, quando il rapporto è stato estinto – abbia applicato con cadenza trimestrale interessi passivi anatocistici.

Tale prassi deve ritenersi senz'altro illegittima (si veda Cass. nr. 2374/99 e nr. 3096/99 e poi Cassazione a Sezioni Unite nr. 21095/2004, confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito).

Detta nullità vale anche per il periodo successivo alla delibera CICR 9/2/2000, in assenza di pattuizione. E' indifferente che la banca abbia



eventualmente applicato la periodica capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica reciprocità e nel rispetto della delibera CICR, perchè per rendere legittima la capitalizzazione occorre una pattuizione; non può infatti parlarsi di modifica “*in melius*” rispetto ad una clausola in precedenza nulla.

Si deve inoltre escludere di poter convertire la capitalizzazione trimestrale con quella annuale, in mancanza di un meccanismo normativo di sostituzione delle clausole contrattuali che consenta l’applicazione di una capitalizzazione con cadenza temporale diversa; ciò che è stato confermato da ultimo da Cass. SSUU nr. 24418/2010.

La banca ha anche applicato tassi debitori superiori a quelli previsti dal cod. civ. , e dal 1/1/1994 dall’art. 117 TUB, in assenza di valida pattuizione.

Il CTU ha quindi ricalcolato gli interesse passivi sulla base del tasso di cui al cod. civ. e poi del tasso nominale minimo dei BOT nel periodo indicato dall’art. 117 TUB (sulle ragioni di tale scelta interpretativa si vedano le condivisibili argomentazioni svolte dal CTU nelle pagine da 10 a 14 della relazione).

Il ricalcolo del saldo comporta anche la eliminazione delle annotazioni aventi ad oggetto commissioni di massimo scoperto, anch’esse non validamente pattuite.

Non risulta invece che siano stati applicati interessi ad un tasso superiore al tasso soglia antiusura; ed infatti, all’esito della CTU, parte attrice non ha riproposto la relativa domanda avanzata invece in citazione e per questo oggetto della CTU contabile.



La banca ha eccepito la decadenza, per non avere la correntista contestato gli estratti conto nel termine di sei mesi stabilito dall'art. 1832 sec. comma cod. civ.

L'accezione è infondata perché la mancata contestazione degli estratti conto rileva esclusivamente sotto il profilo contabile; non preclude invece la contestazione della validità e della efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (v Cass. nr 6514/2007: *“In giurisprudenza è da tempo consolidato il principio, secondo cui la mancata tempestiva contestazione dell'estratto di conto corrente da parte del correntista nel termine, previsto dall'art. 1832 c.c., di mesi sei dal ricevimento del conto medesimo rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino”*).

La banca ha eccepito anche la prescrizione, ma neppure tale eccezione merita accoglimento.

I principi in materia sono dettati da Cass SSUU nr 24418/2010; solo per i versamenti aventi natura solutoria – e non meramente ripristinatoria della provvista - il termine di prescrizione decorre dalla data della annotazione.

L'onere della indicazione dei versamenti aventi natura di pagamento (perché extra-fido o in assenza di fido) e della relativa prova grava sulla banca.

Su questo punto si è pronunciata recentemente Cass nr. 4518/2014 secondo cui *“ ... i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa*



*finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni ...”*

Nel nostro caso la banca non ha adempiuto all'onere della prova.

Complessivamente risulta quindi che la banca abbia illegittimamente annotato sul conto poste passive per l'ammontare complessivo di euro 91.200,98; il saldo corretto alla data del 12/8/2008 non è quindi un saldo negativo di 184.043,28 ma un saldo negativo di euro 92.842,30.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa nr. \_\_\_\_\_ così decide:

1. dichiara la illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito applicata dalla banca sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ poi rinumerato \_\_\_\_\_ acceso presso la filiale di Montebelluna dell'allora Banca del Friuli s.p.a. – ora Unicredit Banca s.p.a.; nonchè la illegittimità dell'applicazione di un tasso a debito superiore a quello di legge, dell'addebito di somme a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese fisse di chiusura periodica del conto;
2. accerta che il saldo del conto corrente \_\_\_\_\_ già acceso presso la filiale di Montebelluna di Unicredit Banca s.p.a. da \_\_\_\_\_ alla data di chiusura del conto il 12/8/2008 era saldo \_\_\_\_\_



negativo di euro 92.842,30 anziché saldo negativo di euro 184.043,28 come calcolato dalla banca;

3. condanna Unicredit Banca s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di ( ) spese che si liquidano in euro 13.430 per compenso professionale, oltre ad euro 508 per spese; oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge; oltre alla rifusione della spesa di CTP pari ad euro 8.179,82;

3. pone le spese della C.T.U. a carico di Unicredit Banca s.p.a.

Treviso, 4/6/2015

il giudice

Susanna Menegazzi

